

SICUREZZA E LIBERTÀ NELLE STRATEGIE DI CONTRASTO AL BANDITISMO
NEL REGNO DI SARDEGNA TRA XVIII° E XIX° SECOLO.

Matteo Traverso
Università degli studi di Torino
matteo.traverso@unito.it

Sommario: 1. Il bandito nell'esperienza giuridica sabauda del XVIII° e XIX° secolo. – 2. La tensione tra sicurezza pubblica e libertà individuale in un particolare aspetto della disciplina riconnessa allo *status* di bandito. – 3. La gestione "partecipata" della repressione dei banditi e il diritto penale premiale. – 3.1. Il definitivo superamento della giustizia premiale nell'ordinamento giuridico sabauda. – 4. Conclusioni: un rapporto impossibile.

1. *Il bandito nell'esperienza giuridica sabauda del XVIII° e XIX° secolo*

Per indagare il difficile rapporto intercorrente tra l'esigenza di garantire la sicurezza pubblica e quella di garantire le libertà degli individui, questo contributo si propone di offrire un quadro delle prassi e della disciplina volte a contrastare il banditismo che caratterizzarono l'ordinamento giuridico del regno di Sardegna tra il XVIII° ed il XIX° secolo. Si ritiene infatti che dall'analisi della gestione dei fenomeni criminali che destano maggior allarme sociale possa emergere con maggior chiarezza la difficoltà di mantenere in posizione di equilibrio il binomio sicurezza/libertà, e la tendenza ad un evidente sbilanciamento a favore del primo termine.

Nel linguaggio comune, con l'espressione "bandito" si è soliti fare riferimento ad un soggetto che vive al di fuori dei centri abitati (isolato o insieme ad altri fuorilegge) sopravvivendo di furti o rapine. Nel corso dei secoli la cultura popolare ha spesso ammantato la figura del bandito di un fascino particolare, quasi romantico, presentandolo non tanto come un criminale, ma piuttosto come un rivoluzionario (talvolta perfino idealista) in costante lotta con il potere costituito¹.

Nella tradizione giuridica occidentale, medievale e moderna, il fenome-

¹ Prenant, 2011, pp.176-190.

no del banditismo si è sempre caratterizzato per il suo carattere disomogeneo e polisemico², includente al suo interno una pluralità di situazioni e condotte differenti, seppur accomunate dal fatto di essere di natura tale da porre il soggetto che le ha compiute al di fuori dall'ordine costituito. Ad esempio, nell'Italia comunale, il bandito era colui che era stato colpito dal bando e che pertanto, avendo disatteso un ordine od un precetto proveniente dalla pubblica autorità, veniva allontanato dalla sua comunità della quale aveva dimostrato di non "meritare" la protezione diventando a tutti gli effetti un nemico pubblico³.

Nell'ordinamento sabauda del XVIII° secolo il concetto di bandito aveva ormai perso il collegamento con il bando, ed era ancora più ampio. A livello prettamente giuridico si può affermare che quello del bandito fosse in sostanza uno *status* (da cui dipendevano gravi conseguenze nella sfera giuridica) che non veniva ricollegato alla commissione di una particolare fattispecie criminale (che poteva essere un omicidio, un furto, una grassazione, la fabbricazione di monete false etc...), quanto piuttosto al tipo di pena da cui si era attinti.

Come scrisse nel suo *Dizionario legale* Giuseppe Maria Regis «Con questo nome vengono designati non solo i condannati alla pena del bando, ma anche quelli che subirono condanna d'una pena corporale»⁴. Per accedere a questo *status* non era però sufficiente esser stati sanzionati con una pena corporale; chi infatti avesse scontato integralmente la propria sanzione (o vi fosse stato esentato per un provvedimento grazioso) non poteva essere compreso in questa definizione: in questo caso infatti la rottura della pace pubblica derivante dal proprio crimine sarebbe stata "ricomposta" dall'espiazione della pena (e, verrebbe quasi da dire, dall' "adesione" del condannato alla pena⁵) e -per quanto al responsabile rimanesse uno stigma giuridico-sociale pressoché ineliminabile- egli non sarebbe stato colpito da altre conseguenze negative. Era viceversa chi si rendeva contumace (o evadeva dopo la condanna) ad essere "marchiato" come bandito e ad essere

² Lacchè, 1988, p. 9.

³ Milani, 2009, pp. 111-119.

⁴ Regis, 1816, p. 222; Ferrero, 1828, p. 46.

⁵ Cazzetta, 2009, pp. 431-432.

privato di tutte le garanzie e libertà che si riconoscevano agli altri sudditi⁶.

Nell'ordinamento giuridico del regno di Sardegna un passaggio fondamentale connesso all'acquisizione della condizione di bandito consisteva nell'iscrizione dello stesso in uno dei due "cataloghi" (chiamati per l'appunto "cataloghi dei banditi") che erano conservati presso le supreme Magistrature, ovvero i Senati e la Camera dei Conti. Le *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà* (emanate da Vittorio Amedeo II nel 1723 e poi ripubblicate da Carlo Emanuele III nel 1770⁷) disciplinavano minuziosamente le modalità di iscrizione dei condannati nei predetti cataloghi:

Seguita la Sentenza, per cui restino i rei contumaci condannati alla morte o alla galera, saranno descritti in uno de' due Cataloghi, che si terranno pubblicamente esposti nell'Auditorato d'ognuno de' Magistrati nostri Supremi⁸.

Dei banditi venivano annotati non solo i dati anagrafici e giudiziari (ovvero il nome, il cognome, il luogo di residenza abituale e l'indicazione del delitto commesso e della sentenza), ma ogni altro elemento utile all'identificazione quali la statura, il colore della carnagione e i connotati del viso⁹. Ogni volta che un nuovo nominativo veniva inserito in questi cataloghi, copia dell'annotazione veniva immediatamente trasmessa ad ogni prefetto e giudice dipendente da quel Senato, in modo che essi potessero a loro volta annotarli in altri pubblici registri per garantire la massima diffusione della notizia¹⁰.

La disciplina riconnessa allo *status* di bandito variava sostanzialmente a seconda della gravità del crimine commesso. In particolare se il contumace fosse stato condannato a morte per lesa maestà, omicidio proditorio, grassazione o altri delitti «atrocissimi» in relazione ai quali il Senato avesse, nella sentenza di condanna, esposto alla pubblica vendetta il reo come nemico della patria, egli sarebbe stato iscritto nel primo catalogo; le donne invece e coloro che fossero stati sanzionati con la pena della morte o della galera

⁶ Milani, 2009, p. 115.

⁷ Viora, 1928.

⁸ RR.CC., 1770, vol. 2, lib. IV, tit. XXX, art. 1, pp. 169-170.

⁹ RR.CC., 1770, vol. 2, lib. IV, tit. XXX, art. 3 p. 171.

¹⁰ RR.CC., 1770, vol. 2, lib. IV, tit. XXXII, art. 9, pp. 179-180.

(tanto perpetua che a tempo) ma in relazione ad altri delitti «che non sieno sì atroci» sarebbero stati iscritti nel secondo¹¹.

L'iscrizione nel primo catalogo comportava la perdita di alcuni fondamentali diritti tra cui (ma solo per i casi più gravi) anche quello alla conservazione della vita. Chiunque avesse infatti ucciso un soggetto iscritto nel primo catalogo (a prescindere dalla motivazione) sarebbe rimasto legalmente impunito¹². Il bandito veniva quindi colpito da una sorta di "sacertà" che lo privava di qualunque pur minima difesa da parte della società¹³. Più tenue era invece la disciplina per gli iscritti nel secondo catalogo, poiché essi avrebbero potuto essere uccisi impunemente solo se avessero opposto una resistenza armata all'arresto, circostanza che, invero, non era affatto rara, considerando che il più delle volte si trattava di persone su cui pendevano condanne così gravi e irreversibili da aver ben poco da perdere.

Avendo turbato l'ordine pubblico e avendo rifiutato di sottoporsi alla giustizia, il bandito iniziava in sostanza una vera e propria "guerra" non solo contro il Principe, ma contro l'intera comunità; una guerra perpetua¹⁴, combattuta con poche regole, che finiva spesso per coinvolgere anche altri soggetti, e nella quale il rapporto tra sicurezza e libertà era quasi sempre risolto a favore della prima proposizione.

2. La tensione tra sicurezza pubblica e libertà individuale nella disciplina dei rapporti familiari del bandito

Un tema di particolare interesse da cui sembra emergere con chiarezza la volontà di contemperare le esigenze di salvaguardia della sicurezza pubblica e la libertà dei sudditi nella lotta al banditismo, è quello relativo al trattamento dei familiari delle persone iscritte nei due cataloghi descritti nel precedente paragrafo.

Corollario dell'esclusione dalla comunità cui il bandito era soggetto era infatti la criminalizzazione di tutte le condotte dei terzi che, entrando in

¹¹ RR.CC., 1770, vol. 2, lib. IV, tit. XXX, art. 2 p. 170.

¹² RR.CC., 1770, vol. 2, lib. IV, tit. XXXII, art. 18, p. 183.

¹³ Regis, 1816, p. 223.

¹⁴ Milani, 2009, pp. 116.

contatto con esso, avessero in qualunque modo sostenuto la sua latitanza, anche solo fornendogli alloggio.

Tale antica regola valeva anche nei confronti di chi dava ristoro alle persone per professione, ovvero degli osti ai quali era interdetto «in veruna maniera, ricettare, alimentare, o alloggiare alcuno dei sopradetti banditi¹⁵». In caso contrario essi sarebbero stati soggetti ad una pena di due anni di galera dalla quale non sarebbero potuti andare esenti neppure sostenendo di aver subito delle minacce (salva la prova di aver immediatamente denunciato il fatto al giudice o al sindaco del luogo).

Chiaramente tale disciplina era particolarmente lesiva della libertà e delle posizioni giuridiche dei terzi, che spesso tendevano a collaborare con il bandito per la paura di subire ritorsioni¹⁶.

Per fare un altro esempio era sufficiente essere trovato armato in compagnia di un bandito per essere soggetto alla stessa pena cui quest'ultimo era stato condannato¹⁷. Questa norma non trovava evidentemente altra giustificazione se non nella volontà di tutelare ad ogni costo la sicurezza pubblica, anche comminando una sanzione ad un soggetto terzo che -quasi certamente- non era animato da buone intenzioni (accompagnandosi in armi ad un latitante), ma che in ipotesi poteva non aver personalmente commesso alcun crimine.

Nel contesto di una normativa così severa, più sfumata si presentava la disciplina relativa ai parenti dei banditi.

Per i genitori, i fratelli e i coniugi era infatti esclusa l'applicazione delle pene ordinarie stabilite per chi avesse ricoverato un bandito, ed essi sarebbero stati puniti solo «di pena proporzionata alle circostanze del caso, e del titolo del delitto»¹⁸, e inoltre

Si scuseranno da ogni pena le mogli a riguardo de' loro mariti, ed i mariti a riguardo delle loro mogli, come anche i parenti fino al terzo grado, se soccorreranno detti banditi fuori dagli Stati nostri in lontananza almeno di quindici mi-

¹⁵ RR.CC., 1770, vol. 2, lib. IV, tit. XXXI, art. 4, p. 174.

¹⁶ Prenant, 2011, pp. 265-270.

¹⁷ RR.CC., 1770, vol. 2, lib. IV, tit. XXXI, art. 5, p. 175.

¹⁸ RR.CC., 1770, vol. 2, lib. IV, tit. XXXI, art. 1, p. 173.

glia, somministrando ad essi danari, o altro sussidio per il loro vivere¹⁹.

In sostanza per il diritto sabaudo il ricovero di un bandito da parte dei parenti all'interno del regno era punito ma meno duramente e solo a discrezione del giudice, mentre al di fuori dei confini andava completamente esente da sanzione.

La relativa indulgenza che caratterizzava questi casi era ovviamente riconducibile al valore riconosciuto al legame di sangue e di affetti, che giustificava un trattamento giuridico peculiare. Di fronte ad esso, la volontà di impedire qualunque contatto dei banditi con gli altri consociati sembrerebbe attenuarsi per lasciar un pur minimo spazio alla libertà dei parenti di dar rifugio o ristorare i congiunti fuorilegge²⁰.

Può essere interessante sottolineare che questo *favor* per il nucleo familiare si perse con le riforme legislative Ottocentesche.

In realtà già nel 1798 nella Francia rivoluzionaria venne approvata una legge contro il brigantaggio di stampo fortemente repressivo e securitario, volta espressamente a colpire i parenti delle persone sospettate di far parte di bande criminali. Ci si riferisce alla *Loi Relative à la répression du brigandage et des assassinats dans l'intérieur* emanata il 24 messidoro dell'anno VII.

Tale legge, all'art. 2 stabiliva che:

Les parents d'émigrés, leurs alliés, et les ci-devant nobles, compris dans les lois des 3 brumaire an 4, et 9 frimaire an 6, les aïeuls, pères et mères des individus qui, sans être ex nobles ni parens d'émigrés, son néanmoins notoirement connus pour faire partie des rassemblements ou bandes d'assassin, son personnellement et civilement responsable des assassinats et des brigandages commis dans l'intérieur, en haine de la république, dans les départements, cantons ou communes déclarés en état de trouble²¹.

Nonostante le voci contrarie che vennero sollevate da alcuni deputati francesi e da parte dell'opinione pubblica²², la suddetta disposizione venne

¹⁹ RR.CC., 1770, vol. 2, lib. IV, tit. XXXI, art. 2, pp. 173-174.

²⁰ Prenant, 2011, p. 243.

²¹ Loi, 1799, n. 3139, art. 2.

²² Morellet, 1799, pp. 12-14.

regolarmente applicata per circa un anno. Da situazione giuridicamente favorita, il nucleo familiare diventava così la fonte di una sorta di responsabilità penale oggettiva, introdotta al solo scopo di sottoporre ad un vero e proprio ricatto morale²³ i loro congiunti.

Tale legge va tuttavia considerata e circoscritta nell'ambito di quella legislazione straordinaria francese di fine secolo volta a perseguire gli anti-repubblicani e a contrastare i reati predatori contro la proprietà che stavano dilagando in ragione del *caos* politico interno ed esterno in cui versava la Francia²⁴.

3. *La gestione "partecipata" della repressione dei banditi e il diritto penale premiale*

Nei paragrafi precedenti si è tentato di delineare un quadro delle conseguenze giuridiche che l'ordinamento sabaudo collegava allo *status* di bandito. La seconda parte del contributo è invece incentrata sull'analisi delle modalità con cui si procedeva a contrastare, sul territorio sabaudo, tale fenomeno.

Ancora alla fine del XVIII° secolo non esisteva negli Stati Sabaudi un organico "apparato" di pubblica sicurezza, ma, al più, vi erano molteplici organismi (militari e civili) che esercitavano alcune competenze in tale settore²⁵. Nonostante nel corso del XVIII° secolo vi fossero stati alcuni tentativi da parte della corona sabauda volti a razionalizzare le forze di polizia esistenti nel regno²⁶, non venne mai formata un'istituzione centralizzata, inserita organicamente in qualche Segreteria dello Stato, che fosse principalmente deputata alla prevenzione ed alla repressione dei crimini e della delinquenza sull'intero territorio.

Ciò può in effetti suonare paradossale se si pensa che, nella tarda età moderna che stiamo analizzando, il criminale era innanzi tutto considerato,

²³ Prenant, 2011, p. 245.

²⁴ Da Passano, 2000, pp. 60-86.

²⁵ Mongiano, 1997, pp. 106-107.

²⁶ Bianchi, 2003, p. 214. Parziale eccezione era rappresentata dalla situazione presente nei centri urbani principali: Balani, 1987, pp. 33-44.

a livello teorico, come il perturbatore di una pace pubblica che si incarnava nella figura del Sovrano. Eppure, nella maggior parte dei casi, quest'ultimo non si curava direttamente di perseguirlo (non avendo l'organizzazione e le risorse sufficienti per farlo), lasciando tale compito ad altri soggetti.

Ad essere chiamate in primo luogo a provvedere alla repressione delle bande criminali che infestavano il loro territorio erano le stesse comunità locali.

Nelle *Regie Costituzioni* era infatti previsto che

I Sindaci, Consiglieri, ed ognuno delle nostre Comunità tanto immediate, che mediate, ognivoltachè, avranno notizia che ne' loro Territori esistano banditi, o assassini, o stradaiuoli, benchè non siano condannati, daranno la campana a martello, e si adopereranno in ogni maniera possibile per farli prigionieri, e consegnarli a' Giudici, acciocchè ricevano il meritato castigo, sotto pena di scudi cento in proprio per ciascuno, che mancasse²⁷.

Siccome in molti casi le comunità non avrebbero avuto la forza per perseguire efficacemente i banditi, esse potevano chiedere l'intervento dell'esercito regio; tuttavia (e questo è un punto fondamentale) la spesa per il mantenimento delle truppe avrebbe dovuto essere sostenuta dalla stessa comunità che ne richiedeva il supporto²⁸ e ciò è indicativo di quanto la questione del controllo dell'ordine nelle zone periferiche del regno non fosse, in linea di massima, avvertita come un problema di "Stato" ma piuttosto locale.

Discorso a parte meritano le zone soggette a giurisdizione feudale (che continuavano a costituire un'ampia parte del regno anche dopo la nota "avocazione" posta in essere da Vittorio Amedeo II nel 1720²⁹); in esse infatti molte competenze di ordine pubblico erano affidate ai rispettivi vassalli. Ad esempio erano a carico di questi ultimi le spese per le indagini giudiziarie (comprendenti di quelle di vitto, trasferta e del compenso degli ufficiali del fisco³⁰) la nomina dei procuratori e vice-procuratori fiscali³¹, il con-

²⁷ RR.CC., 1770, vol. 2, lib. IV, tit. XXXII, art. 4, pp. 176-177.

²⁸ RR.CC., 1770, vol. 2, lib. IV, tit. XXXII, art. 6, p. 177.

²⁹ Genta, 1982, pp. 193-200.

³⁰ RR.CC., 1770, vol. 2, lib. IV, tit. XXVII, art. 5, p. 161.

trasto e l'arresto dei banditi che operavano sul territorio di loro pertinenza e il loro mantenimento nelle carceri³² nonché l'esecuzione delle sentenze comminanti una pena corporale o di morte³³.

Questa organizzazione, nella prassi, non era assolutamente idonea a garantire efficacemente la tutela della pubblica sicurezza per due sostanziali ragioni.

Da un lato la mancanza di chiarezza sui compiti e sulle attribuzioni portò in molti casi a vere e proprie contrapposizioni tra i prefetti e i vari intendenti e governatori provinciali (rispettivamente la massima autorità civile e militare presente nelle province) con ovvie, negative, ripercussioni sull'efficacia della loro azione³⁴; dall'altro le comunità ed i feudatari spesso deficiavano delle risorse economiche necessarie per far fronte ai propri doveri³⁵ soprattutto nelle zone di confine, maggiormente afflitte da insorgenze criminali³⁶.

I limiti dell'azione statale nella repressione delle insorgenze criminali e, segnatamente, del banditismo indussero inoltre ad un ampio ricorso a strumenti di diritto penale premiale³⁷, per incentivare i privati (e in primo luogo gli stessi banditi) a partecipare attivamente al perseguimento dei criminali presenti nel regno. Se a prima vista la sorte di un bandito iscritto in uno dei cataloghi poteva sembrare segnata e ridursi alla scelta tra consegnarsi spontaneamente alle autorità (ed essere quindi soggetto alla pena cui era stato condannato) o scegliere di vivere fuggiasco associandosi con altri criminali, la legislazione sabauda concedeva in realtà un modo relativamente semplice per poter tornare a vivere da uomo libero: consegnare o addirittura uccidere un altro bandito.

Era infatti previsto che ciascuno potesse liberarsi dalla propria condanna «presentando alle forze di giustizia un altro delinquente, che sia condanna-

³¹ RR.CC., 1770, vol. 1, lib. II, tit. III, cap. XVI, art. 5, p. 95.

³² RR.CC., 1770, vol. 2, lib. IV, tit. XXVIII, art. 12, p. 164.

³³ RR.CC., 1770, vol. 2, lib. IV, tit. XXIV, artt. 1-2, pp. 141-142; Mola di Nomaglio, 2006, pp. 286-287.

³⁴ Merlotti, 2003, pp. 121-128.

³⁵ Broers, 1990, p. 371

³⁶ Townley, 2005, pp. 31-43.

³⁷ Lacchè, 1988, p. 382.

to nella stessa o maggior pena»³⁸.

Tale disciplina riflette chiaramente una concezione “premiata” del diritto penale, atta naturalmente a favorire la cattura dei criminali che infestavano il regno (anche a costo di liberarne di fatto altri). Per incentivare ancora di più tale prassi, le *Regie Costituzioni* stabilirono che l’impunità conseguente alla consegna di un delinquente vivo potesse essere liberamente “ceduta” ad altri soggetti (mentre quella conseguita consegnando un criminale morto poteva essere usufruita solo da chi lo aveva ucciso o dai suoi più stretti parenti)³⁹.

Si trattava quindi di un vero e proprio scambio di persone (non privo di aspetti paradossali e contraddittori⁴⁰) che trovava un unico limite per quei rei condannati «di qualche delitto atrocissimo» per i quali lo stesso Senato non avesse reputato opportuno concedere alcuna impunità nemmeno in caso di consegna di un altro criminale. Trattandosi infatti prevalentemente di crimini di lesa Maestà, solo il Sovrano poteva, in tali casi, concedere l’impunità⁴¹.

Con tale normativa si sperava quindi di spronare gli amici o i parenti di un condannato a farsi promotori (a loro rischio) del perseguimento di altri criminali nella speranza di ottenere la salvezza del congiunto.

Alla salvaguardia dell’ordine pubblico veniva quindi chiamata l’intera comunità, e gran parte degli arresti avveniva da parte degli stessi civili i quali, anche qualora non avessero avuto interesse ad ottenere l’impunità per sé o per i loro congiunti, potevano essere allettati dai premi in denaro che le *Regie Costituzioni* stabilivano, in via generale, per la consegna dei soggetti iscritti nei cataloghi dei banditi.

La concezione “partecipata” della gestione dell’ordine pubblico (che si è descritta sopra con riferimento particolare al regno di Sardegna) entrò ideologicamente in crisi alla fine del ‘700.

In particolare, come è stato autorevolmente evidenziato, con la Rivoluzione francese e con la diffusione delle teorie giusnaturalistiche di stampo

³⁸ RR.CC., 1770, vol. 2, lib. IV, tit. XXXII, art. 9, pp. 175-176.

³⁹ RR.CC., 1770, vol. 2, lib. IV, tit. XXXII, art. 19, pp. 184-185.

⁴⁰ Lacchè, 1988, p. 385.

⁴¹ RR.CC., 1770, vol. 2, lib. IV, tit. XXXII, art. 20, p. 185.

contrattualistico, venne a configurarsi una nuova figura di “nemico”, ovvero «il criminale che, attentando alla vita e alle proprietà dei consociati, è responsabile della rottura del patto sociale e, come tale, è il nemico di tutti, il nemico della società»⁴². Cambiano quindi le basi ideologiche (il criminale diventa nemico dello Stato perché ha violato il patto sociale, e non più come in precedenza, perché ha “tradito” il proprio Sovrano) ma cambiano anche -e soprattutto- le modalità di controllo e prevenzione dei fenomeni criminali. Lo Stato non poteva più ammettere che la maggior parte del suo territorio fosse, di fatto, sottratta alla sua egida. Per la prima volta il potere centrale assunse quindi concretamente e sistematicamente su di sé anche il compito di contrastare direttamente i propri “nemici interni”. Le leggi di repressione dei briganti introdotte nel periodo rivoluzionario⁴³ e poi le riforme della Francia napoleonica in tema di ordine pubblico⁴⁴, culminate con l’istituzione della Gendarmeria, possono essere lette proprio alla luce di questo cambiamento di prospettiva.

I territori del regno di Sardegna vennero direttamente coinvolti, a causa dell’occupazione francese, in questo processo di ammodernamento istituzionale e amministrativo. Lo stesso Vittorio Emanuele I (che non esitò, appena tornato sul Trono, a rimettere in vigore le *Regie Costituzioni*⁴⁵) per la gestione dell’ordine pubblico si ispirò ampiamente all’esperienza francese, come dimostra l’immediata creazione -sull’esempio della Gendarmeria- di un corpo militare centralizzato deputato al controllo capillare del territorio come quello dei Carabinieri Reali⁴⁶.

Nonostante questi cambiamenti, l’utilizzo di premi ed impunità nella giustizia penale non cessò del tutto. Se infatti gran parte della relativa disciplina contenuta nelle *Regie Costituzioni* (tra cui il sistema dei premi in denaro) venne abolita dalle Regie patenti del 18 settembre del 1818, venne contestualmente stabilito che

continueranno però i Senati nostri ad avere, per lo scoprimento, ed arresto

⁴² Costa, 2009, p. 15.

⁴³ Martucci, 2007, pp. 252-263.

⁴⁴ Riberi, 2016, pp. 26-37, 164-171.

⁴⁵ Soffietti, 1971-72, pp. 125-128.

⁴⁶ Faccenda, 2009, pp. 11-64.

de' grassatori, ladri, ricettatori delle cose rubate, loro fautori, e complici, l'autorità di usare que' mezzi che stimeranno a termini del § 34, cap. 9, tit. 34, lib. 4 delle generali costituzioni, e del § 41, cap. 9, tit. 33, part. 2 del regolamento pel Ducato nostro di Genova⁴⁷.

In sostanza, anche dopo queste patenti, le supreme Magistrature⁴⁸ mantennero il potere di promettere impunità e premi per la consegna di grassatori, ladri e ricettatori o per chi avesse fornito prove contro di essi.

Nella prima metà dell'Ottocento tale potere venne ampiamente esercitato dai giudici all'interno dei processi, concedendo ai cd. "propalatori" (ovvero a chi avesse confessato i propri crimini e quelli commessi dai propri complici permettendo così di addivenire ad una incriminazione e ad una condanna di questi ultimi) cospicui sconti di pena, spesso abnormi se commisurati alla gravità del fatto commesso. I Senati e la Camera dei Conti provvedevano solitamente con un decreto *ad hoc* quando si trattava di riconoscere un "premio" ad una persona in particolare o con dei manifesti quando erano potenzialmente rivolti a tutta la comunità.

Un esempio tra i tanti è dato da un manifesto della Camera dei Conti pubblicato il 6 maggio 1830. Filippo Rampini, Giuseppe Genequand ed il cocchiere Giovanni Gatto furono vittime di una grassazione mentre viaggiavano verso Torino, di ritorno dalla Savoia, il 27 febbraio 1830. A porre in essere l'azione delittuosa furono tre uomini armati che depredarono i predetti soggetti di alcuni monili preziosi e di una considerevole somma di danaro. Medesima sorte toccò, la notte del 6-7 aprile successivi sulla strada che congiungeva Poirino a Trofarello, ai corrieri Giovanni Bovella e Giuseppe Maria Chuavet e, sempre nella stessa notte, furono altresì "grassati" tre commercianti di vino che procedevano su quella strada. Di fronte a questi episodi criminali, che erano evidentemente riconducibili ad un'unica banda di malviventi che operava serialmente nella zona, la Camera dei Conti (che poté esercitare la cognizione sui suddetti reati per esservi stata appositamente delegata da Carlo Felice con le Regie Patenti del 20 aprile 1830) «onde agevolare la scoperta, l'arresto, la convinzione, e la più pronta, ed

⁴⁷ Regie Patenti, 1818, pp. 19-20.

⁴⁸ Mongiano, 2001, pp. 217-234.

esemplare punizione dei colpevoli»⁴⁹ promise: un premio di lire 1000 a chiunque (estraneo al delitto) avesse rivelato i nomi di tutti i colpevoli («somministrando al fisco riscontri sufficienti per la loro convinzione»), e l'impunità a chi avesse preso parte alle grassazioni come mero complice se avesse confessato i nomi degli autori principali e fornito le prove della loro colpevolezza (se poi il propalatore avesse anche consegnato nelle mani della giustizia uno degli altri grassatori avrebbe ricevuto, oltre all'impunità, pure un premio di lire 200)⁵⁰.

In taluni casi la "taglia" stabilita poteva avere ad oggetto la cattura di un soggetto preciso, come avvenne ad esempio per Stefano Rosso - già condannato a morte in contumacia dal Senato di Torino per aver ucciso un carabinieri nei pressi di Cuneo- per il quale il Senato di Nizza, con manifesto del 25 giugno 1817, rese nota al pubblico l'esistenza di una «ricompensa straordinaria» (oltre alla consueta concessione dell'impunità «a qualunque bandito od inquisito di delitto meritevole di pena non maggiore d'anni 10 di galera») per chi avesse provveduto ad arrestarlo⁵¹.

Questo esempio è particolarmente felice perché, come risulta dagli atti del Regio fisco di Tenda, Stefano Rosso venne effettivamente catturato il 26 settembre 1817 (e poi condannato a morte) grazie al determinante contributo di un privato cittadino, Antonio Bella di Limone, il quale (presumibilmente allettato dalla promessa premialità) lo aveva ferito gravemente sul Col di Tenda tentando di «arrestarlo per presentarlo alla Giustizia»⁵².

Pur costituendo tipica espressione della giustizia di *Ancien Régime*, il

⁴⁹ Manifesto, 1830, p. 233.

⁵⁰ Manifesto, 1830, p. 233.

⁵¹ A.D.A.-M., Senat de Nice, 02 FS 0673, 1 dossier, Grassazione perpétrées par Stefano Rosso de Vernante à Tende, Sospel et Rimplas, contenant l'affiche du Sénat du 25 juin 1817 promettant une prime en argent et l'impunité à tout bandit permettant l'arrestation de Stefano Rosso et l'affiche du jugement (9 janvier 1819).

⁵² *Atti del R. Fisco di Tenda Contro Stefano Rosso detto il Sardo del Vernante inquisito di varie grassazioni ed omicidj e dittenuto nanti la Giudicatura del Mandamento di Tenda*, f. 1 recto in A.D.A.-M., Senat de Nice, 02 FS 0673, 1 dossier, Grassazione perpétrées par Stefano Rosso de Vernante à Tende, Sospel et Rimplas, contenant l'affiche du Sénat du 25 juin 1817 promettant une prime en argent et l'impunité à tout bandit permettant l'arrestation de Stefano Rosso et l'affiche du jugement (9 janvier 1819).

giudizio espresso su tali premialità dalla penalistica illuministica è assai ambiguo.

Sul fatto che «Alcuni tribunali offrono l'impunità a quel complice di grave delitto che paleserà i suoi compagni» Cesare Beccaria affermò che

Un tale spediente ha i suoi inconvenienti ed i suoi vantaggi. Gli inconvenienti sono che la nazione autorizza il tradimento, detestabile ancora fra gli scellerati [...]. Di più, il tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della legge, che implora l'aiuto di chi la offende. I vantaggi sono il prevenire delitti importanti, e che, essendone palesi gli effetti ed occulti gli autori, intimoriscono il popolo; di più si contribuisce a mostrare che chi manca di fede alle leggi, cioè al pubblico è probabile che manchi al privato [...]. Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso che sento autorizzando le sacrosante leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana, al tradimento ed alla dissimulazione⁵³.

Nonostante l'immoralità di fondo del diritto penale premiale, il giurista milanese arrivò a dichiararsi favorevole all'utilizzo dello stesso in quanto utile «per prevenire delitti importanti, che essendone palesi gli effetti ed occulti gli autori, intimoriscono il popolo»⁵⁴ e sul presupposto dell'incapacità dell'ordinamento a fronteggiare le emergenze criminali con i propri mezzi ordinari⁵⁵.

3.1 Il definitivo superamento della giustizia premiale nell'ordinamento giuridico sabaudo

Il potere di fare ricorso a premialità da parte delle Magistrature del Regno di Sardegna non cessò neppure con l'emanazione del codice penale del 1839, ma si mantenne sino a quello di procedura penale del 1847 che, abrogando l'intera normativa processuale precedente, abolì anche le patenti del 1818 sul potere dei Senati e della Camera dei Conti di concedere l'impunità a chi collaborava con la giustizia.

Tuttavia ancora dopo l'emanazione di quest'ultimo codice, in due im-

⁵³ Beccaria, 1764, pp. 89-90.

⁵⁴ Beccaria, 1764, p. 89.

⁵⁵ Lacchè, 1988, p. 380.

portanti casi giudiziari, si tornò a discutere dell'opportunità di concedere agli imputati una riduzione della pena in ragione delle loro delazioni nel processo.

Il primo processo a cui ci si riferisce è quello istruito contro la cd. banda Artusio, svoltosi dinnanzi al Magistrato d'Appello di Torino (che, dal 1848, aveva sostituito l'antico Senato subalpino) tra il 1846 ed il 1850.

Le indagini (che furono ancora condotte dal Senato tra il 1846 ed il 1847) si basarono in larga misura sulle propalazioni di Pietro Artusio, uno dei membri più giovani della omonima banda che annoverava tra le proprie fila anche il cugino di quest'ultimo, Vincenzo Artusio, ed il fratello, Giovanni Artusio. Effettivamente il Senato di Torino, con un decreto del 1846, aveva assicurato a Pietro Artusio una forte diminuzione di pena in cambio delle sue delazioni (che furono decisive per scoprire molti crimini e complici della banda)⁵⁶.

Nel 1850, al momento di emettere la loro sentenza, i giudici si trovarono quindi a dover decidere se riconoscere al propalatore la diminuzione di pena promessa, oppure ritenere in assoluto non più applicabile (in forza del nuovo codice di procedura penale nel frattempo entrato in vigore) alcuna forma di diritto penale premiale.

In questo caso il Magistrato d'Appello non ritenne opportuno tradire la parola data quattro anni prima al propalatore:

per ragioni di preta giustizia debbono salvarsi illesi alle parti i diritti acquistati sotto la guarentigia della antica, e della nuova legislazione.

Pertanto:

le disposizioni della nuova legge non possono paralizzare quella convinzione morale, che può ricavarsi dal labbro stesso di chi ebbe un giudiziale affidamento di impunità, poiché l'acquiescenza dell'animo ad una verità rivelata anche da un propalatore non potrà giammai essere una conseguenza viziosa della impunità, mentre questa dovendo essere il premio della verità svelata, attesterà invece la realtà dei fatti, da cui prende norma⁵⁷.

⁵⁶ A.S.TO., Sezioni Riunite, fondo Processo riflettente la banda di grassatori Artusio D. ed altri, definito con sentenza del Magistrato Criminale del 22/02/1850, mazzo 2574.

⁵⁷ A.S.TO., Sezioni Riunite, fondo Sentenze penali (dal 1848 al 1921), mazzo n. 1870, ff.

Pietro Artusio (pur riconosciuto colpevole di stupri, omicidi e svariate rapine) venne così condannato «nella pena della reclusione per anni 5, così ridotta quella de' lavori forzati a vita, in cui sarebbe incorso pei reati, di cui egli è dichiarato convinto»⁵⁸. Gli altri imputati ebbero invece pene assai più severe e tre furono addirittura condannati a morte.

I magistrati torinesi optarono quindi per privilegiare il legittimo affidamento dell'imputato, che non poteva certo essere disatteso e tradito per una ragione, tutto considerato, squisitamente formale.

In diverso modo andarono invece le cose in un altro noto processo che si tenne sempre dinnanzi al Magistrato d'Appello di Torino nel 1854, ovvero quello alla cd. banda Mottino.

Anche in questa vicenda processuale furono fondamentali le propalazioni rese da Pietro Mottino il quale, subito dopo l'arresto, cominciò a collaborare con la giustizia contribuendo all'incriminazione di molti suoi compagni.

Per i propri crimini Pietro Mottino fu tuttavia condannato ugualmente a morte con sentenza del 26 luglio 1854 e la sua condotta processuale fu considerata del tutto ininfluyente. Spiegò infatti il Magistrato:

Non siamo qui, in quella condizione di cose, triste condizione invero, in cui tra le fila di un intralciato processo, quelle si abbiano più a contare più di tutte insidiose, che consistevano nei detti di un propalatore adescato (mi ripugna dirlo, ma così era una volta) dalla promessa di impunità o anche da una fondata probabilità di migliorare la sua sorte. I Codici odierni, è vero, contengono ancora alcuni rari casi di queste impunità guarentite dove si tratta di macchinazioni contro lo Stato, di conio di falsa moneta, di subornamento od eccitamento a diserzione di militari, od occultazioni di effetti ad essi sottratti. E tra questi codici vi è pure il Codice Penale Patrio. Ma quella sciagurata necessità per cui in certi casi eccezionali si è creduto dover utilizzare somiglianti disposizioni, non si è estesa fuori di questo ristretto cerchio di reati⁵⁹.

117 verso-118 recto.

⁵⁸ A.S.TO., Sezioni Riunite, fondo Sentenze penali (dal 1848 al 1921), mazzo n. 1870, f. 118 recto.

⁵⁹ Gazzetta dei Giuristi, 1854, p. 2.

Dalla comparazione di queste due sentenze si può ben notare come in poco tempo fosse radicalmente cambiato il giudizio della magistratura sulla concessione di impunità e riduzioni di pena ai provalatori. Se ad inizio Ottocento questa prassi poteva infatti trovare ancora giustificazione nella necessità di coinvolgere i privati nella repressione delle insorgenze criminali, a metà secolo, dopo cinquant'anni di riforme amministrative volte a centralizzare e razionalizzare la gestione dell'ordine pubblico interno, essa era ormai percepita come un anacronistico retaggio di antico regime.

4. *Conclusioni: un rapporto impossibile*

Come si è visto sopra, nelle normative e nelle prassi volte a contrastare il banditismo tra XVIII° e XIX° secolo prevalse l'esigenza di garantire la sicurezza pubblica, arrivando anche a "schiacciare" le libertà individuali non solo del criminale, ma anche degli altri consociati.

Può essere interessante notare che tale tendenza -fortemente repressiva- non fu solo tipica dell'antico regime, ma venne ampiamente riproposta, seppur con strumenti giuridici differenti, anche nel corso dell'Ottocento.

Ciò invero non stupisce, se solo si considera l'importanza che venne riconosciuta nel "nuovo" Stato borghese che si stava formando alla tutela della proprietà, che era tra i principali beni giuridici che venivano lesi da questo tipo di fenomeni criminali.

Provando a calare quanto appena affermato nella realtà sabauda, si può notare che se l'emanazione del codice penale albertino del 1839 fece venir meno quel particolare *status* che le *Regie Costituzioni* assegnavano al bandito, non per questo mutò l'atteggiamento fortemente securitario da parte dell'ordinamento giuridico in relazione ai crimini che tipicamente (nel passato sistema) erano commessi dai banditi. A ben vedere infatti le disposizioni del codice in tema di grassazioni, rapine ed estorsioni riproposero in gran parte (seppur organizzandole secondo una miglior sistematizzazione) la disciplina presente nella vecchia normativa principesca. Queste fattispecie presentavano inoltre norme *ad hoc* per quanto concerneva la configurabilità del tentativo e la disciplina del concorso di persone (in deroga alle regole generali poste dal codice stesso) all'evidente fine di anticiparne la repressione penale.

D'altronde il processo di ammodernamento e centralizzazione degli ap-

parati statali che interessò anche il regno sardo all'inizio del XIX° secolo non poteva tollerare insorgenze criminali di questo tipo, che presentavano un potenziale effetto destabilizzante.

In linea generale, dopo il codice non fu più consentito a nessuno uccidere impunemente un latitante, ma -da un lato- con le sopra analizzate premialità si continuò a coinvolgere i privati nell'amministrazione della giustizia penale, e -dall'altro- si continuò a perseguire una strategia di isolamento del condannato dalla società attraverso espedienti giuridici meno cruenti ma ugualmente efficaci, come il potenziamento dell'istituto della recidiva.

In conclusione, per questo tipo di fenomeni criminali, percepiti dall'opinione pubblica come particolarmente nocivi e perturbativi della pace pubblica, il binomio sicurezza/libertà venne risolto privilegiando ampiamente la prima proposizione ancora per tutto il XIX° secolo.

Certo, avanzando nel secolo anche nel regno di Sardegna si ebbero riforme penali volte a mitigare il trattamento dei condannati (come quelle carcerarie volute da Carlo Alberto) e ad aumentarne le tutele processuali, ma questo non cambia significativamente la questione.

Come infatti ricordava già Jean-Baptiste Target nella sua relazione al progetto di codice penale del 1801 (mai approvato, ma che costituirà il modello di quello del 1810⁶⁰):

L'humanité s'afflige de la nécessité de punir: elle fait au moins des voeux pour la modération et la douceur.

D'un autre côté, l'expérience de la perversité humaine, l'horreur pour certains criminels, la pitié pour leur victimes, ont dicté à des hommes sages et même sensibles, des systèmes de sévérité qui peuvent paraître excessifs.

La vraie sagesse respecte l'humanité, mais ne lui sacrifie pas la sûreté publique; elle veut que les peines, aussi douces qu'il sera possible, soient en même temps efficaces⁶¹.

Questa riflessione -che preconizza le fondamenta ideologiche della politica criminale napoleonica- può astrattamente anche essere riferita alle politiche penali adottate nella Restaurazione: mitezza se e laddove possibile,

⁶⁰ Da Passano, 2000, pp. 101-113.

⁶¹ J.-B. Target, 1801, p. III.

ma mai a discapito della pubblica sicurezza.

BIBLIOGRAFIA FINALE

Archive Départementale des Alpes Maritimes (A.D.A.-M.), 02 FS 0673, *Grassazione perpétrées par Stefano Rosso de Vernante à Tende, Sospel et Rimplas, contenant l'affiche du Sénat du 25 juin 1817 promettant une prime en argent et l'impunité à tout bandit permettant l'arrestation de Stefano Rosso et l'affiche du jugement (9 janvier 1819).*

Archivio di Stato di Torino (A.S.TO.), fondo *Senato di Piemonte*, Sentenze, mazzo n. 132.

Archivio di Stato di Torino (A.S.TO.), fondo *Senato di Piemonte*, Sentenze, mazzo n. 141.

Archivio di Stato di Torino (A.S.TO.), fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1870.

Archivio di Stato di Torino (A.S.TO.), fondo *Processo riflettente la banda di grassatori Artusio D. ed altri, definito con sentenza del Magistrato Criminale del 22/02/1850*, mazzo 2574.

Balani D., 1987: *Il Vicario tra città e Stato. L'ordine pubblico e l'annona nella Torino del Settecento*, Torino, Deputazione subalpina di Storia patria.

Beccaria C., 1764: *Dei delitti e delle pene*, ristampato a cura di F. Venturi, 1965, Torino, Einaudi.

Bianchi P., 2003: *Verso un esercito-polizia. Il controllo dell'ordine pubblico nel Piemonte del Settecento*, in L. Antonielli, C. Donati (ed.), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Soveria Mannelli, Rubettino.

Broers M., 1991: *L'ordine pubblico nella prima Restaurazione*, in Aa.Vv., *Ombre e luci della Restaurazione*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali.

Cazzetta G., 2009: *Qui delinquit amat poenam. Il nemico e la coscienza dell'ordine in età moderna*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 38, I.

Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna, 1839, Torino, Stamperia Reale.

Costa P., 2009: *Pagina introduttiva. I diritti dei nemici: un ossimoro?*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 38, I.

Da Passano M., 2000: *Emendare o intimidire? La codificazione del diritto*

penale in Francia ed in Italia durante la Rivoluzione e l'Impero, Torino, Giappichelli editore.

Faccenda E., 2009: *I carabinieri tra storia e mito (1814-1861)*, Torino, Istituto per la storia del Risorgimento Italiano.

Ferrero A., 1828: *Commentario sui delitti e sulle pene*, Torino, Tipografia della ved. Ghiringhella e Comp.

Gazzetta dei Giuristi, 1854: Serie II, Criminale, Anno I, Numero I, Torino, 25 luglio.

Genta E., 1982: *Le abilitazioni a possedere feudi negli stati sabaudi nel sec. XVIII*, in Aa. Vv., *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, vol. 2, Milano, Giuffrè editore.

Lacchè L., 1988: *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano, Giuffrè editore.

Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna, 1770: 2 voll., Torino, Della stamperia reale.

Loi Relative à la répression du brigandage et des assassinats dans l'intérieur, 1799: in *Bulletin des lois de la République française*, huitième partie, 2, A Paris, De l'imprimerie de la République.

Manifesto portante promessa di impunità e premii, del 15 dicembre 1828, 1828, in *Raccolta dei Regi editti, manifesti ed altre provvidenze de' magistrato ed uffizi*, vol. XXVIII, Torino, Dalla tipografia Davide e Picco.

Manifesto portante promessa d'impunità e premii; in data del 5, e pubblicato il 6 maggio 1830, 1830, in *Raccolta dei Regi editti, manifesti ed altre provvidenze de' magistrati ed uffizi*, Torino, Tipografia Mancio, Speirani e comp.

Martucci R., 2007, *Logiche della transizione penale. Indirizzi di politica criminale e codificazione in Francia dalla Rivoluzione all'Impero (1789-1810)*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 36, I.

Merlotti A., 2003: «*Le armi e le leggi*»: *governatori, prefetti e gestione dell'ordine pubblico nel Piemonte del primo Settecento*, in L. Antonielli, C. Donati (ed.), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Soveria Mannelli, Rubettino.

Milani G., 2009: *Banditi, malesardi e ribelli. L'evoluzione del nemico pubblico nell'Italia comunale (secoli XII-XIV)*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 38, I.

Mola di Nomaglio G, 2006: *Feudi e nobiltà negli Stati dei Savoia, materiali, spunti, spigolature bibliografiche per una storia. Con la cronologia feudale delle valli di Lanzo*, Lanzo Torinese, Società storica delle valli di Lanzo.

Mongiano E., 1997: *La Segreteria degli interni e la polizia*, in Aa.Vv., *Ombre e luci della Restaurazione*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali.

Mongiano E., 2001: *Les compétences des Sénats des Etats de Savoie au XVIII° siècle*, in G.S. Pene Vidari (a cura di), *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime-Restauracion)*, Torino, Giappichelli editore.

Morellet A., 1799: *Observations sur la loi des ôtages, ou loi pour la répression du brigandage etc.*, Paris, Le marchands des nouveautés.

Prenant P., 2011: *“La bourse ou la vie!”. Le brigandage et sa répression dans les pays niçois et en Provence orientale (XVIII°-XIX° siècle)*, Nice, ASPEAM.

Regie Patenti, colle quali S. M. sopprime i diritti di premi e nomine accordati per l'arresto dei delinquenti, e banditi, 1818, in *Raccolta degli atti di Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 all'anno 1832*, vol. VIII, parte 2, Torino, Stamperia Ferrere, Vertamy e comp., 1844.

Regie Patenti con cui si ordina che le spese de' processi per grassazioni commesse negli antichi Stati dipendenti dalla giurisdizione del Senato di Piemonte, vengano soddisfatte agli Uffiziali di giustizia dalle finanze qualora li rei siano impotenti a pagarle, 1754, in *Raccolta per ordine di materie delle Leggi, Editti, Manifesti pubblicati dal principio dell'anno 1680 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia*, vol. VII, tomo V, Torino, Dai tipi dell'editore Vittorio Picco, 1829.

Regis G.M., 1816: *Dizionario legale teorico-pratico ossia corso di giurisprudenza civile e criminale*, vol. I, Torino, Dalla nuova stamperia di Giuseppe Favale.

Riberi M., 2016: *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, tribunali, sentenze*, Torino, Giappichelli editore.

Soffietti I., 1971-72: *Sulla storia dei principi dell'oralità del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della restaurazione nel regno di Sardegna*, in *“Rivista di storia del diritto italiano”*, vol. XLIV-XLV.

Target G. J.-B., 1801: *Observations sur le projet de code criminel*, in *Projet de code criminel, correctionnel et de police, présenté par la commission*

MATTEO TRAVERSO

nommée par le Gouvernement, Paris, Imprimerie de la République.

Townley C., 2005: *La véritable Histoire de Mandrin*, Montmélian, La Fontaine de Siloe.

Viora M., 1928: *Le costituzioni piemontesi. Leggi e Costituzioni di S. M. il Re di Sardegna (1723-1729-1770). Storia esterna della compilazione*, Torino, F.lli Bocca.